# COMMISSIONE V

# DIFESA

## LIII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1950

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile. (1261). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) . . . . . 363

PRESIDENTE . . . . . 363, 365

COLI, *Relatore* . . . . . 363

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 365

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 365

**La seduta comincia alle 9.**

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1261).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.

Invito il relatore, onorevole Coli, a svolgere la relazione.

COLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1261 approvato e trasmesso dalla IV Commissione del Senato, recante modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile, assolve due apprezzabili esigenze, di natura giuridica ed economica, oltre a risolvere una situazione di incertezza interpretativa, che dette più volte adito a contestazioni e vertenze anche in sede giudiziaria.

La materia delle requisizioni di naviglio, vuoi requisizioni in uso, vuoi requisizioni per acquisto, da parte dell'amministrazione, è attualmente regolata dai seguenti provvedimenti: legge 13 luglio 1939, n. 1154, norme sulla requisizione del naviglio mercantile; regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, che modifica la predetta legge, n. 1154; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, alienazione delle navi requisite e noleggiate, per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono; decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, che regola la concessione dei compensi di riparazione; decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, recante modifiche al predetto decreto, n. 618.

L'attuale disegno di legge si inserisce anzitutto nel regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127 per modificarne l'articolo 1, il quale disciplina la trasformazione da requisizione in uso in requisizione per acquisto di quelle navi così gravemente danneggiate da eventi bellici da rendere impossibile o non conveniente la riattivazione. All'uopo va osservato che, per l'articolo 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1154,

l'indennità di requisizione in uso è determinata da quote varie, comprese nelle allegate tabelle *A* e *B*, e il richiamato decreto del 1943, n. 127, stabilendo che dal periodo del sinistro al giorno della requisizione per acquisto devono corrispondersi le quote *b*), interessi sul valore della nave, e *c*), spese generali, della parte *A*) dell'indennità di requisizione al proprietario o armatore della nave, lasciava imprecisato il periodo di tempo per il quale detta indennità doveva essere corrisposta. In conseguenza di ciò, dandosi il caso che l'amministrazione avesse proceduto all'acquisto, dopo la fine della guerra, sarebbe stata a suo carico la corresponsione delle quote *b*) e *c*) per un periodo di molti anni.

Ed è in vista di questa situazione particolarmente onerosa per l'amministrazione che l'attuale disegno, con l'articolo 1, fissa il principio per cui la corresponsione di dette quote, a partire dal giorno in cui si è verificato il sinistro, non può superare i 720 giorni.

L'articolo 2 del disegno risolve una situazione giuridicamente incerta e perplessa a causa del 1° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, comma che viene dal presente disegno soppresso. Il citato decreto stabilisce provvidenze varie per quei proprietari che intendano procedere al recupero e alla rimessa in efficenza di navi mercantili sinistrate; e all'articolo 4 stabilisce in particolare che i proprietari – i quali intendano riacquistare il naviglio già requisito in uso e poscia requisito per acquisto – dovranno corrispondere alla amministrazione una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante per la legge del 1939, cioè a dire il valore forfetario del relitto.

Ora, il detto articolo inizia con l'inciso: « ... allo scopo di avvalersi dei beneficî previsti dal presente decreto... », generandosi per ciò stesso confusione nel senso che potrebbe erroneamente sembrare che sol quando i proprietari intendano conseguire i vari beneficî del decreto legislativo del 1945 riceveranno un'indennità ridotta all'85 per cento dell'indennità di perdita (ivi detratto il 15 per cento, valore del relitto), mentre avrebbero diritto ad indennizzo pari all'ammontare dell'intera spesa necessaria per la riparazione della nave qualora non intendano beneficiare delle provvidenze disposte dal decreto 19 ottobre 1945, n. 686. L'erronea interpretazione e ogni possibilità di incertezza vengono pertanto fugate in virtù dell'articolo 2 dell'attuale disegno, che sopprime il suesposto inciso.

Il 2° e il 3° comma del predetto articolo 4 stabiliscono, inoltre, in linea generale, che l'indennità spettante al proprietario di una nave requisita per uso temporaneo e sinistrata per causa di guerra, non può superare per qualsiasi titolo l'85 per cento del valore della nave al momento del sinistro: tale indennità è stabilita in linea generale per ogni caso nel quale il proprietario conservi la proprietà del relitto. Ma nel terzo comma è detto che, anche quando non sia avvenuta la requisizione per acquisto, devono essere corrisposte a termini del decreto 2 febbraio 1943 n. 127, le quote *b*) e *c*) della parte *A*) del compenso di requisizione, mentre al contrario quest'ultimo decreto stabilisce che dette quote devono essere corrisposte dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto.

Ogni contrasto ed incertezza vengono ovviati con la modifica proposta dall'attuale disegno di legge, che stabilisce l'obbligo da parte dell'amministrazione alla corresponsione delle quote *b*) e *c*) della parte *A*) per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per i lavori di riparazione e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni dal sinistro.

Il penultimo comma dell'articolo 2 del presente disegno elimina a sua volta altro preteso contrasto tra due principî rispettivamente enunciati nell'articolo 3 del decreto legislativo del 1948, n. 668, secondo cui « in nessun caso gli interessati possono percepire dallo Stato un indennizzo superiore al costo di ricostruzione delle navi » e nell'articolo 4 del decreto del 1945 n. 686, per cui la limitazione dell'indennizzo all'85 per cento dell'indennità di perdita è subordinata al godimento da parte dell'armatore dei compensi di riparazione previsti dal predetto decreto 686, venendo così a considerare tali compensi come parte integrante dell'indennizzo stesso. All'uopo provvede il penultimo comma dell'articolo 2 qui proposto, e conseguentemente il successivo articolo 3 abroga l'accennata disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948 n. 668

Pertanto, onorevoli colleghi, dopo meditato esame sembra a me che il testo presentato dal Governo e approvato dalla IV Commissione del Senato, rappresenti un contributo sostanziale alla legislazione in materia, realizzi un sensibile vantaggio per l'Amministrazione e sia fonte di chiara e definitiva interpretazione della vigente legislazione in tema di requisizione del naviglio mercantile

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dopo quanto ha detto il relatore, non credo vi sia altro da aggiungere e mi associo alle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote *b*) e *c*) della parte *A*) della indennità di requisizione prevista dal seguente articolo 30. Le predette quote *b*) e *c*) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte *A*) del compenso di requisizione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 è così modificato:

Al comma primo sono soppresse le parole « allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto ».

L'ultimo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote *b*) e *c*) del compenso di requisizione parte *A*), per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave.

Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85 per cento del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione, non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione.

Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di ritrasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

L'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato « Modifiche alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile » (1261) e sul disegno di legge n. 876, discusso nella seduta del 20 giugno 1950: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 490.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge, n. 1261:

Presenti e votanti . . . . 26
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . 24
Voti contrari . . . . . 2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge n. 876:

Presenti e votanti . . . . 26
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . . . 24
Voti contrari . . . . . 2

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione*:

Azzi, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Carron, Cecconi, Chatrian, Coli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Geuna, Guerrieri Filippo, Lombardi Carlo, Marzarotto, Mieville, Murgia, Ortona, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roselli, Roveda, Salizzoni, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Vocino.

**La seduta termina alle 10.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI